

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

telefono
e-mail
web

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

persona
incaricata

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 10 marzo 2023



Circolare SEL n. 5/2023

Modifiche in vigore dal 1. aprile 2023 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Signore e signori Sindaci e Municipali,
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

con la presente vi segnaliamo la modifica di diversi articoli della Legge organica comunale (LOC). Le modifiche entreranno in vigore **il prossimo 1. aprile 2023 e sono integrate con il relativo commento nell'Allegato I**. Alleghiamo pure la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi (cfr. BU N. 8 del 10 marzo 2023).

Le stesse sono state proposte al Gran Consiglio con il messaggio governativo n. 8127 del 9 marzo 2022, sul quale la Commissione Costituzione e leggi ha preso posizione mediante il rapporto n. 8127R del 15 novembre 2022. Il Parlamento ha infine adottato le modifiche durante la sua seduta del 14 dicembre 2022.

La revisione è già stata presentata ai Segretari comunali, in occasione dei moduli di formazione continua in tema LOC dell'autunno 2022.

Per aree tematiche, gli aggiornamenti che entreranno in vigore il 1. aprile 2023 concernono:

- le modalità di tenuta in videoconferenza delle sedute del Municipio e delle Commissioni del Legislativo (modifica artt. 70 e 94 LOC), riprese sostanzialmente dal *Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020*, ora abrogato;
- la tempistica di approvazione dei conti preventivi e consuntivi e del relativo messaggio (artt. 16, 17, 33, 49, 56 LOC);
- l'aggiornamento di alcuni articoli procedurali della Legge organica comunale (artt. 10, 13, 32, 45, 60, 61, 85, 89, 187, 192e, 208 LOC).

I nuovi disposti costituiscono perlopiù **norme direttamente applicabili**, che non richiedono pertanto ulteriori concretizzazioni a livello di Regolamenti comunali.

Le sole eccezioni sono rappresentate dai nuovi artt. 33 cpv. 1ter e 56 cpv. 1ter LOC, che introducono **la facoltà** per il Regolamento comunale di anticipare la scadenza dei termini del 15 maggio e del 31 ottobre (nuovi artt. 33 cpv. 1bis e 56 cpv. 1bis LOC) per la trasmissione e il deposito dei messaggi su preventivo e consuntivo. Inoltre, in occasione di una prossima revisione del regolamento comunale, andranno abrogate le norme che fissano la data della prima sessione ordinaria.

Si rinvia per più ampi dettagli **all'Allegato I** alla presente circolare, nonché al messaggio del Consiglio di Stato n. 8127 del 9 marzo 2022 e al rispettivo rapporto n. 8127R del 15 novembre 2022 della Commissione Costituzione e leggi.

Infine, osserviamo che il nuovo **art. 193 cpv. 1bis LOC entrerà in vigore il 1. settembre 2023** (cfr. BU N. 8 del 10 marzo 2023), contestualmente ad un nuovo articolo RALOC cui il nuovo capoverso rimanda. Vi informeremo in merito a tempo debito.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione


Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso


Carla Biasca

Il Capoufficio della
gestione finanziaria


John Derighetti

Allegati:

- modifiche LOC - Allegato 1;
- stralcio BU N. 8 del 10 marzo 2023.

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato I

Modifiche della LOC

art. 10 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p>	<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.</p>

Commento

cpv. 1

Per la proroga delle elezioni in caso di processi aggregativi il disposto della LAggr di riferimento non è più l'art. 11 cpv. 3 LAggr, bensì l'art. 6a LAggr.

art. 13 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Attribuzioni. b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica: (...) p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>	<p>Attribuzioni. b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica: (...) p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;</p>

Commento

cpv. 1

Semplice allineamento redazionale della lett. p alle regole fissate agli artt. 60, 61 e 31a LOC per la nomina dei rappresentanti in seno agli enti esterni, in vigore dal 1. ottobre 2018 (cfr. BU 2018/254).

art. 16 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Assemblee ordinarie. Oggetti ¹ L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno. ² La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali. ³ La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.	Assemblee ordinarie. Oggetti ¹ Invariato. ² La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente del comune e delle aziende comunali. ³ Invariato.

Commento

cpv. 2

Viene rafforzato il concetto secondo cui la prima seduta ordinaria **deve** prevedere l'evasione dei **conti consuntivi** dell'anno precedente.

art. 17 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Data delle assemblee ordinarie. Rinvio ¹ Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del	Data delle assemblee ordinarie. Rinvio ¹ La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

presidente può pure prorogare
eccezionalmente i termini.

^{1bis nuovo} Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola **immediatamente** nota con avviso all'albo comunale. **~~almeno due giorni precedenti la riunione.~~**

³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

³Invariato.

Commento

cpv. 1

Rimane un solo termine entro il quale la prima sessione ordinaria deve avere luogo e quindi i consuntivi devono essere approvati: **il 30 giugno**. Entro questo termine la fissazione della data è lasciata quindi all'autonomia comunale, anno per anno.

Ne consegue che le assemblee ordinarie sui consuntivi oltre il 30 aprile non dovranno più essere autorizzate dal Presidente del Legislativo come finora.

Inoltre, il regolamento comunale non dovrà più - ma neppure potrà - stabilire una data fissa anteriore. Il medesimo andrà pertanto aggiornato in tal senso. Ciò vale anche per la data della seconda sessione ordinaria per la trattazione e la decisione sui preventivi, che dovrà tenersi entro il 31 dicembre, data che come finora non è anticipabile via regolamento comunale.

nuovo cpv. 1^{bis}

Resta la possibilità da parte del Consiglio di Stato (e per delega della SEL in base al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994) di prorogare eccezionalmente i termini di tenuta delle assemblee ordinarie oltre il 31 dicembre e oltre il 30 giugno, **ma solo se date ragioni di forza maggiore**. Con ciò si intendono eventi imprevisti che impediscono concretamente lo svolgimento del lavoro necessario. Si pensi soprattutto ad assenze prolungate di funzionari preposti alla preparazione dei conti e del messaggio oppure altri avvenimenti che toccano in modo importante la capacità amministrativa del Comune.

Non potranno per contro essere ritenuti validi per ottenere un benessere cantonale a differire le sedute ordinarie motivazioni quali un generale sovraccarico di lavoro, l'intenzione di dare la priorità ad altri messaggi municipali, processi (anche straordinari, ma programmabili) che toccano tutti i Comuni (si veda, recentemente, l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2), così come la volontà da parte della Commissione della gestione di approfondire maggiormente i messaggi sui conti.

Si ritiene in definitiva che debba essere compito **prioritario** di ogni Municipio, presupposto per una corretta gestione amministrativa del comune, organizzare i lavori dell'amministrazione e del collegio stesso in modo da poter rispettare i termini in oggetto.

Pure le Commissioni della gestione devono a loro volta organizzare preventivamente le riunioni in modo da riuscire ad evadere quanto di loro competenza in tempo utile.

Infine, il Presidente del Legislativo (d'intesa con il Municipio) nella definizione dell'ordine del giorno delle sedute, deve tener conto della priorità da dare all'evasione delle trattande riguardanti i conti, posticipando se necessario altri messaggi non urgenti.

cpv. 2

Modifica marginale, intesa a permettere una tempestiva informazione ai cittadini nel caso di aggiornamento di seduta.

art. 32 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³ ...</p> <p>⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>Casi di collisione</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³ ...</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Invariato.</p> <p>⁶ nuovo I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.</p>

Commento

nuovo cpv. 6

Si esplicita il principio per cui i disposti che regolano le situazioni di collisione (art. 32 cpv. 1 – 5 LOC) non valgono solo per la seduta assembleare o di Consiglio comunale, bensì pure **per le sedute e i lavori delle Commissioni del Legislativo**. La prassi va già in questa direzione.

Trattandosi di gremii ristretti (che operano fra l'altro a porte chiuse), **in caso di collisione il commissario deve abbandonare la seduta**; ciò analogamente al membro di Municipio in situazione di collisione (art. 100 cpv. 1 LOC). Non deve invece lasciare la seduta del plenum il cittadino o il consigliere comunale in questa situazione.

art. 33 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.</p> <p>³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.</p> <p>⁴È applicabile l'art. 57.</p>	<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>^{1bis} nuovo Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>^{1ter} nuovo Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso ^{1bis}.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Invariato.</p>

Commento

cpv. 1

Il termine per la presentazione del messaggio sul preventivo è stato spostato nel nuovo cpv. 1^{bis}.

nuovo cpv. 1^{bis}

Viene ripreso in questo nuovo capoverso **il termine del 31 ottobre per la trasmissione del messaggio sul preventivo**. Questa regola, introdotta nel 2014, ha dato prova di efficacia nel ridurre il numero di Comuni che tengono la seconda sessione ordinaria oltre la fine dell'anno (40% del totale negli anni precedenti il 2014, di cui circa la metà addirittura oltre il 28 febbraio).

Si vuole perciò percorrere questa via anche per la prima sessione ordinaria, **fissando al 15 maggio il termine per l'invio dei messaggi sul consuntivo**. Ciò dovrebbe permettere di meglio scandire i tempi per rispettare l'obiettivo d'approvazione del 30 giugno; inoltre, considerata l'importanza e l'obbligatorietà della trattanda sui conti, viene con questa novità concesso maggior tempo alla Commissione della gestione per le sue incombenze.

nuovo cpv. 1^{ter}

Si introduce un elemento di autonomia, tramite regolamento comunale, nella fissazione di termini entro il quale il Municipio deve licenziare il messaggio sui conti e trasmetterlo ai membri del Legislativo. Questa possibilità - in realtà maggiormente utile ai Comuni in regime di Consiglio comunale - è tesa a permettere a questi ultimi di scegliere scadenze adatte alle loro esigenze, soppesando da una parte le necessità dell'Esecutivo e dell'amministrazione comunale e dall'altra quelle della Commissione della gestione.

In mancanza di norma di regolamento valgono i termini LOC del 31 ottobre e del 15 maggio.

Art. 45 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Dimissioni e rinuncia alla carica ¹ Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate. ² È riservata la legge speciale.	Dimissioni e rinuncia alla carica ¹ Invariato. ^{1bis nuovo} Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'articolo 47. ² Invariato.

Commento

nuovo cpv. 1^{bis}

Con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, si fissa nella LOC il principio per cui **nella medesima seduta nella quale il Consiglio comunale accetta le dimissioni o la rinuncia alla carica di un consigliere comunale - seguendo l'usuale iter (vedi anche art. 15 RALOC) - vi può essere l'assunzione della carica da parte del nuovo consigliere comunale.** Ciò già succede nella prassi in diversi Comuni.

Per eventuali procedure ricorsuali al riguardo si rinvia al nuovo art. 208 cpv. 3 LOC e al relativo commento.

art. 49 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.</p>	<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente. principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³Invariato.</p> <p>⁴Abrogato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.</p>

Commento

Si rinvia ai commenti alle modifiche degli articoli 16, 17 e 33 LOC.

art. 56 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.</p>	<p>Messaggi municipali</p> <p>¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>^{1bis} nuovo Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>^{1ter} nuovo Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso ^{1bis}.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento

Si rinvia ai commenti relativi alle modifiche degli articoli 16, 17 e 33 LOC.

art. 60 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Sistema di voto</p> <p>¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano. Sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.</p>	<p>Sistema di voto</p> <p>¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.</p>

²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

²Invariato.

³In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.

³Invariato.

⁴Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

⁴Invariato.

Commento

cpv. 1

È completato il cpv. 1 con l'indicazione della possibilità di voto, oltre che per alzata di mano, **altrimenti in modo manifesto**; ciò in riferimento a quei Comuni che già oggi usano sistemi di voto elettronici.

art. 61 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Quoziente di voto. a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata c) maggioranza assoluta	Quoziente di voto. a) maggioranza semplice b) maggioranza qualificata c) maggioranza assoluta
¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.	¹ Invariato.
² Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.	² Invariato.
³ In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.	³ Invariato.
⁴ I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.	⁴ I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti .

⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

⁵Invariato.

⁶Le elezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L'art. 31a è applicabile.

⁶Invariato.

Commento

cpv. 4

Si corregge un "datato" refuso al cpv. 4. I consiglieri in situazione di collisione non devono essere computati fra i **votanti**. Le maggioranze (semplice, qualificata, ecc.) in Consiglio comunale non si calcolano in effetti a partire dai presenti.

art. 70 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Quorum ¹ Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.	Sedute delle commissioni ¹ Invariato. ^{1bis nuovo} Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.
² Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.	² Invariato.
³ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.	³ Invariato.

Commento

nuovo cpv. 1^{bis}

In concomitanza con l'inizio della pandemia da Covid-19, era stato adottato il *Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020*, con il quale venivano introdotte basi legali per permettere ai municipi di organizzare le loro sedute in videoconferenza. Questa facoltà è stata in seguito estesa anche alle Commissioni del Legislativo (aprile 2020) e poi rivista per permettere di organizzare sedute anche in forma mista.

Il Decreto è decaduto a far tempo dal 30 giugno 2022. La base legale è stata ora ripresa nella LOC. La regola rimane quella della tenuta delle sedute delle Commissioni del Legislativo in presenza "fisica" dei membri, che rimane tutto sommato da preferire. L'esperienza degli ultimi 3 anni ha evidenziato il valore aggiunto di discussioni e confronto in presenza.

Tuttavia, stando al nuovo cpv. 1 bis la commissione potrà decidere di tenere le sedute in videoconferenza; ciò per giustificati motivi da ponderare dalla commissione stessa.

Si ritengono le commissioni in grado di valutare l'adempimento di tali giustificati motivi. Gli stessi possono essere personali, logistici, di salvaguardia della salute collettiva, ecc. Differentemente dall'art. 2 del Decreto, essi non dovranno più essere legati all'evoluzione pandemica da Covid-19.

La commissione potrà pure autorizzare la partecipazione di alcuni suoi membri in questa forma.

Tutte le norme sulla validità delle sedute e dei rapporti (art. 70 segg.) andranno rispettate; parimenti andranno garantite la sicurezza e l'integrità dei dati.

art. 85 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Dimissioni</p> <p>¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:</p> <p>a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;</p> <p>b) l'età di 65 anni;</p> <p>c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.</p> <p>²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.</p>	<p>Dimissioni</p> <p>¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:</p> <p>a) l'aver coperto la carica l'intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;</p> <p>b) l'età di 65 anni;</p> <p>c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.</p> <p>²Invariato.</p>

Commento

cpv. 1

I motivi che possono giustificare le dimissioni rimangono sostanzialmente gli stessi; essi vengono tuttavia meglio precisati e aggiornati.

Quanto alla lett. a *quadriennio* è sostituito con *periodo di legislatura, anche in altro Comune*; ciò per tener conto delle attuali situazioni nei contesti aggregativi, per cui il periodo di permanenza in carica può ad esempio durare più/meno di quattro anni (vedi art. 6a Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni).

È riformulata la lett. c, nel senso che **ragioni di salute** e altre **giustificate ragioni** - da puntualmente ponderare in sede di ratifica ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LOC - possono portare alle dimissioni.

art. 89 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Seduta costitutiva</p> <p>¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.</p> <p>²Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli articoli 13 lett. p, 46, 90 e 91.</p>	<p>Seduta costitutiva</p> <p>¹Invariato.</p> <p>²Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 46, 90 e 91.</p>

Commento

cpv. 2

È stralciata dalle strette incombenze municipali in seduta costitutiva la convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.

Questa deve infatti potersi tenere - in base all'art. 46 cpv. 1 LOC - entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, anche in caso di elezione combattuta del Sindaco.

La convocazione del Legislativo deve quindi essere decisa con risoluzione municipale in seduta senza necessariamente attendere la vera e propria seduta costitutiva del Municipio; infatti quest'ultima, in caso di elezione combattuta del Sindaco, può intervenire anche diverse settimane dopo la proclamazione dei risultati, quindi ben oltre il termine di 30 giorni dell'art. 46 LOC.

art. 94 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Validità della seduta</p> <p>¹Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.</p>	<p>Validità della seduta</p> <p>¹Invariato.</p>

²Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

²Invariato.

^{2bis nuovo}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

³Invariato.

⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

⁴Invariato.

Commento

nuovo cpv. 2 bis

Il disposto riprende i contenuti del nuovo art. 70 cpv. 1bis.

Anche per il collegio municipale le sedute in presenza rimangono la regola; Il Municipio potrà tuttavia decidere per le "modalità particolari", se ragioni fondate le richiedono. Si rinvia per il resto al commento al nuovo art. 70 cpv. 1bis.

Da notare, in ogni caso, che tutte le modalità decisionali e di verbalizzazione previste dalla LOC (artt. 93 e segg.) - e meglio su convocazione, validità seduta, verbalizzazione ecc. - andranno rispettate; parimenti andranno garantite la sicurezza e l'integrità dei dati.

art. 187 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Esposizione I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;	Esposizione I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali: a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;

b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.	b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'articolo 75.
--	---

Commento

Sono aggiornati i termini da 45 a 60 giorni per l'esposizione dei regolamenti comunali nell'ottica dell'esercizio del diritto di referendum, tenuto conto dell'intervenuta modifica dell'art. 75 LOC in vigore dal 1.3.2021.

art. 192e LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Gestione finanziaria e contabilità</p> <p>¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.</p> <p>²Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.</p> <p>³Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.</p>	<p>Gestione finanziaria e contabilità</p> <p>¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p>

Commento

cpv. 1

Il rimando al Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC) è reso in maniera neutra, in modo da allinearsi con le attuali direttive in materia di tecnica legislativa. La normativa di riferimento resta tuttavia il vigente RGFCC.

art. 208 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Competenze</p> <p>¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.</p> <p>²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.</p>	<p>Competenze</p> <p>¹Invariato</p> <p>²Invariato.</p> <p>³ nuovo I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.</p>

Commento

nuovo cpv. 3

L'art. 208 viene completato con un nuovo cpv. 3 che riprende il sistema previsto dall'art. 134 cpv. 3 LEDP. I ricorsi contro dimissioni, sostituzioni o nomine non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. Questo per evitare che un ricorso possa bloccare il corretto funzionamento delle istituzioni. Tale normativa si deve estendere anche ai delegati dei Comuni in Consorzi o altri Enti. Ciò ha lo scopo di garantire che il Comune possa esercitare le sue prerogative in queste posizioni senza essere bloccato da un ricorso pendente. La modifica va di pari passo con l'aggiornamento dell'art. 45 LOC.

II¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Bellinzona, 21 novembre 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

~~Il CONSIGLIO DI STATO, visto il punto I della modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria; LSan) del 21 novembre 2022, pubblicata sul Foglio ufficiale (FU) del 23 novembre 2022;~~

risolve:

~~La modifica del 21 novembre 2022 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan) del 18 aprile 1989 entra in vigore il 1° aprile 2023.~~

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge organica comunale (LOC)

modifica del 14 dicembre 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8127 del 9 marzo 2022,
vista l'iniziativa parlamentare elaborata di Fabrizio Garbani Nerini dell'11 aprile 2022
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8127R e n. 8165R del 15 novembre 2022

decreta:

I

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 13 cpv. 1 lett. p

¹L'assemblea in seduta pubblica:

(...)

p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;

Art. 16 cpv. 2

²La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente del comune e delle aziende comunali.

Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.

^{1bis}Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all'albo comunale.

Art. 32 cpv. 6

⁶I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.

Art. 33 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.

^{1bis}Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

^{1ter}Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso ^{1bis}.

Art. 45 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Se le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'articolo 47.

Art. 49 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

²La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.

⁴*abrogato*

⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.

Art. 56 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.

^{1bis}Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

^{1ter}Il regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1^{bis}.

Art. 60 cpv. 1

¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.

Art. 61 cpv. 4

⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.

Sedute delle commissioni

Art. 70 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 85 cpv. 1

¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:

- a) l'aver coperto la carica l'intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;
- b) l'età di 65 anni;
- c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.

Art. 89 cpv. 2

²Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.

Art. 94 cpv. 2^{bis}

^{2bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 187 lett. b

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

(...)

- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'articolo 75.

Art. 192e cpv. 1

¹Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l'articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.

Esecuzione dei compiti pubblici

a) principi

Art. 193 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Assemblea e consiglio comunale possono delegare l'esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall'oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.

Art. 208 cpv. 3

³I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Bellinzona, 14 dicembre 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica del 14 dicembre 2022 della legge organica comunale del 10 marzo 1987, pubblicata nel Foglio ufficiale del 20 dicembre 2022;

risolve:

Le modifiche del 14 dicembre 2022 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 entrano in vigore come segue:

- modifiche degli artt. 10, 13, 16, 17, 32, 33, 45, 49, 56, 60, 61, 70, 85, 89, 94, 187, 192e, 208 LOC entrano in vigore il **1° aprile 2023**;
- modifica dell'art. 193 LOC entra in vigore il **1° settembre 2023**.

Bellinzona, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

~~Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali~~

~~modifica dell'8 marzo 2023~~

~~IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO~~

~~decreta:~~

~~I
Il regolamento sulle deleghe di competenze decisionale del 24 agosto 1994 è modificato come segue:~~